



Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 31 del 14/06/2021

OGGETTO: RINVIO ALL'ESERCIZIO 2021 DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233-BIS COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **2021** il giorno **14** del mese di **Giugno** alle ore **15.40** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

	Nominativo	Presente
1	COLUMBU FRANCESCO	SI
2	ZEDDE SALVATORE	NO
3	DEBORAH LADU	SI
4	LADU GIOVANNINO	NO
5	DAGA MICHELE	SI

Presiede la seduta il **Sindaco COLUMBU FRANCESCO**, con l'assistenza del Segretario, collegato con modalità WhatsApp ANTONINA MATTU.

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:

- ✓ Controllo temperatura;
- ✓ Utilizzo delle mascherine;
- ✓ Rigorosa attenzione all'igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
- ✓ Ambiente sufficientemente aerato;

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti.

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell'identità personale dei componenti, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria; **Visti** l'art 227, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il cui comma 2 è stato modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che recita:

1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali...”;

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020 avente ad oggetto “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale” il quale dispone all'articolo unico che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto”;*

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Ollola rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che il Comune di Ollolai non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria, secondo quanto disposto dall'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020, un'apposita deliberazione della Giunta Comunale, la quale va trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

Considerato altresì, come richiamato nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020 *“che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato”* pertanto *“la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL ...rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL”;*

Ritenuto di doversi avvalere delle predette facoltà al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di rinviare al 2021 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che al rendiconto della gestione 2020 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con modalità semplificate individuate nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario:
 - di trasmettere copia della presente delibera all'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente e alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;
 - di trasmettere, ad intervenuta approvazione del rendiconto della gestione 2020 da parte del Consiglio Comunale, alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 senza l'invio del conto economico, dell'allegato h) concernente i costi per missione, dei moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato;

Infine stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA


- di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro**

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**
COLUMBU FRANCESCO



► **Il Segretario Comunale**
ANTONINA MATTU


f.to

f.to

PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale dal 16/06/2021 per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 16/06/2021



► **Il Responsabile**
ANTONINA MATTU

f.to

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 14/06/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 16 giugno 2021




► **Il Responsabile**
ANTONINA MATTU

f.to

È copia conforme all'originale.

Data _____



► **Il Responsabile**

.....